



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

SEZIONE INTRODUTTIVA

PARAGRAFO 1° - PREMESSE

ART. 1

La scomparsa di una persona è un evento drammatico, dai contorni non sempre definiti, che lascia in uno stato di incertezza i familiari e gli amici dello scomparso nonché l'intera comunità. Pertanto, in considerazione dell'allarme sociale provocato da tale evento, è necessario che le Istituzioni preposte elaborino strategie e strumenti operativi finalizzati alla celere ed efficace risoluzione dei casi.

ART. 2

Nell'intento di garantire una più efficace gestione del fenomeno sociale, le Istituzioni nel corso degli anni hanno migliorato gli strumenti operativi finalizzati a risolvere i casi di scomparsa nel minor tempo possibile. Con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2007 è stata istituita la figura del Commissario Straordinario per le persone scomparse, grazie alla quale ha avuto inizio a livello nazionale la catalogazione sistematica degli eventi e l'omogeneizzazione delle procedure di ricerca. Una delle iniziative di maggior rilievo è stata l'emanazione delle Linee Guida indirizzate alle Prefetture per predisporre la pianificazione delle attività di ricerca delle persone scomparse (circolare n. 832 del 5 agosto 2010). Un passo ulteriore è stato compiuto con la pubblicazione della legge 14 novembre 2012, n. 203, "*Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse*" che ha consolidato la collaborazione e la sinergia tra Prefetture e Forze dell'Ordine.

ART. 3

A livello nazionale, dal 1 gennaio 1974 al 30 giugno 2020 sono state denunciate le scomparse di 250.008 persone, di cui: 188.182 (75%) ritrovate, mentre 61.826 (25%) da rintracciare. Di queste scomparse nel 62,81 % dei casi si trattava di uomini, mentre nel 37,19 % di donne. Inoltre, il 51,71 % degli eventi ha riguardato cittadini italiani e nel restante 48,29 % delle volte erano invece coinvolti cittadini stranieri. Infine, le scomparse hanno interessato nel 52,72 % dei casi soggetti minori degli anni 18, nel 41,74 % persone maggiorenni e nel restante 5,44 % maggiori di anni 65. Questa materia che interessa direttamente l'attività delle Prefetture, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco ed in generale degli Enti deputati al soccorso, pur mostrando un *trend* in costante crescita, è caratterizzata parallelamente da un sensibile incremento delle persone rintracciate. In questo contesto generale, il numero di persone scomparse ha subito negli anni 2014-2018 un'impennata dovuta



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

all'aumento di migranti sul territorio italiano. A dimostrazione di questo, l'83% degli individui ancora da rintracciare è costituito da stranieri, che nel 70% dei casi sono minorenni, molti dei quali non accompagnati. Analizzando la casistica, emerge che la principale causa di scomparsa è costituita dall'allontanamento volontario, che comprende sia i casi di scomparsa di minori stranieri dai centri di accoglienza, sia gli allontanamenti di adulti o minori dalle proprie abitazioni. Un'altra tipologia frequente è l'allontanamento da istituti o comunità di persone che soffrono di malattie o disturbi psicologici (ad esempio malattie neurologiche degenerative). Una parte residua di casi è costituita dalle sottrazioni di minori da parte di un familiare e la scomparsa di possibili vittime di reato.

ART. 4 Le procedure di ricerca si basano su una collaborazione consolidata tra Prefettura, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Enti che partecipano alle operazioni di ricerca in ragione delle loro specificità, nonché Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

ART. 5 In quest'ottica si colloca l'attività della Prefettura di Sondrio che, dopo aver approvato il Piano provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse con decreto n. 5516 del 7 marzo 2012, col presente documento intende armonizzare e aggiornare le relative procedure.

ART. 6 Questo lavoro è frutto della pregressa esperienza delle Amministrazioni ed Enti coinvolti nelle operazioni di ricerca di persone scomparse, delle loro osservazioni e proposte, nonché degli atti di indirizzo provenienti dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse.

PARAGRAFO 2° - SCOPI

ART. 7 Il presente documento ha come finalità principale la tutela e la salvaguardia dell'integrità fisica delle persone. Esso viene attivato per dare l'avvio alle ricerche, nell'immediatezza della notizia di scomparsa di coloro che a vario titolo risultano *latu sensu* non rintracciabili.

ART. 8 Obiettivo del presente Piano è quello di apprestare una tempestiva risposta, codificando le procedure di intervento che debbono essere adottate dai Soggetti istituzionali incaricati delle operazioni di ricerca di persone scomparse e/o di quelle successivamente localizzate, ma infortunate, in ambiente non antropizzato o comunque ostile.



Prefettura di Sondrio

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 9 Lo scopo è quello di giungere alla definizione dell'assetto organizzativo, a livello locale, dei ruoli operativi e delle attività connesse alle battute di ricerca e di soccorso, al di fuori degli ambiti di competenza che presuppongono un intervento dell'Autorità Giudiziaria, attraverso:

- l'attuazione di un sistema di allarme e di informazione a tutti gli Enti competenti sul territorio;
- l'adozione di procedure di intervento *standard* e tempestive, fin dal momento della segnalazione di scomparsa, per concretizzare la massima integrazione dell'operato di tutte le componenti coinvolte nelle operazioni;
- l'impiego di Organi istituzionali e delle Unità del volontariato specializzate.

PARAGRAFO 3° - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile n. 5300 del 9 novembre 2012;
- Legge 14 novembre 2012, n. 203;
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il "Codice della protezione civile" così come modificato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante "Disposizioni integrative o correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il Codice di protezione civile".
- Circolari del Ministero dell'Interno – Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse:
 1. Circolare n. 832 del 5 agosto 2010: "Linee guida per favorire la ricerca delle persone scomparse";
 2. Circolare n. 1126 del 5 ottobre 2010: "Linee guida per favorire la ricerca delle persone scomparse. Richiesta di chiarimenti";
 3. Circolare n. 155 del 14 gennaio 2013: "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse";
 4. Circolare n. 267 del 21 gennaio 2013: "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse – seguito alla circolare n. 155 del 14 gennaio 2013";
 5. Circolare n. 831 del 19 febbraio 2013: "Legge 14 novembre 2012, n. 203 recante Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse";
 6. Circolare n. 1660 del 6 marzo 2014: "Piani provinciali per la ricerca di persone scomparse. Problematiche";
 7. Circolare n. 3187 del 7 maggio 2014: "Procedimento amministrativo di ricerca delle persone scomparse";



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

8. Circolare n. 4692 del 25 giugno 2014: “Disposizioni per l’aggiornamento delle persone scomparse e dei cadaveri non identificati. Modello di segnalazione scomparsa”;
9. Circolare n. 7401 del 7 ottobre 2015: “Direttive per favorire il rapido rintraccio delle persone scomparse malate di Alzheimer”.
10. Circolare n. 2434 del 15 marzo 2016: “Circolare informativa Ministero della Salute per favorire il rapido rintraccio delle persone scomparse malate di Alzheimer”.
11. Circolare n. 6745 del 29 ottobre 2020: “Linee guida per la redazione dei piani provinciali riguardanti la ricerca delle persone scomparse”.
12. Circolare n. 6987 del 6 novembre 2020: “Integrazione della Circolare n. 6745 del 29 ottobre 2020”.
13. Circolare n. 422 del 15 gennaio 2021: “Piani provinciali riguardanti la ricerca di persone scomparse”.
14. Circolare n. 918 del 2 febbraio 2021: “Piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse – coinvolgimento Associazioni”.
15. Circolare n. 1139 del 10 febbraio 2021: “Modalità di pubblicazione sul sito <https://it.globalmissingkids.org> della rete Global Missing Children’s network – GMCN di foto e informazioni di minori scomparsi.

PARAGRAFO 4° - AVVERTENZE

- ART. 10** Nel presente Piano, salvo sia diversamente disposto, con il termine Prefetto si fa riferimento anche ai dirigenti prefettizi delegati.
- ART. 11** Le comunicazioni urgenti per le vie brevi vengono attivate contattando il dirigente di Prefettura reperibile secondo il calendario predisposto mensilmente dalla Prefettura, attivabile tramite il Centralino della Prefettura/Questura al numero **0342 – 532.111**.
- ART. 12** Con l’espressione “Autorità Giudiziaria”, **salvo che sia diversamente specificato**, si fa riferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio. Si rammenta che in caso di scomparsa di soggetto minore degli anni 18 è necessario informare anche la **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano**.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

PARAGRAFO 5° - DEFINIZIONI

ART. 13 Per “**persone scomparse**” si intendono: *le persone che volontariamente o involontariamente si sono allontanate o dileguate dai luoghi di residenza o domicilio senza fornire indicazioni, ovvero persone che, per altre evenienze di volta in volta individuate, non forniscono indicazioni utili alla loro localizzazione e/o individuazione.*

N.B. Come specificato nella Circolare del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse n. 422 del 15 gennaio 2021, occorre tenere ben distinto il predetto concetto di “persona scomparsa” da quello di “persona dispersa”. Nello specifico, una persona è dispersa quando essa è localizzata in un’area determinata a seguito di evento accidentale, idoneo a porre in pericolo la vita umana (ad esempio: escursionisti, alpinisti, speleologi, cercatori di funghi, boscaioli, pastori)

PARAGRAFO 6° - CLASSIFICAZIONI DELLE SCOMPARSE

ART. 14 In base all’età:

1. Minorenni;
2. Maggiorenni;
3. Ultra sessantacinquenni;

ART. 15 In base alla motivazione:

- A. Maggiorenne scomparso contro la propria volontà. Trattasi di persona che non si trova presso il proprio domicilio ovvero non sia rintracciabile nell’ambito dei suoi spazi di vita a causa di motivi che, pur non essendo a parere dell’Autorità Giudiziaria o delle Forze dell’Ordine riconducibili a ipotesi di reato, fanno ritenere sussistente un pericolo per la vita o per l’incolumità della persona stessa (ad esempio: smarrimento durante un’escursione, perdita di orientamento, infortunio, malore, condizioni meteo avverse, mancanza di visibilità, ecc.) oppure, nel caso degli ultra sessantacinquenni, sono riconducibili a problematiche di natura sanitaria quali, tra le altre, le patologie neurodegenerative.
- B. Maggiorenne allontanatosi volontariamente. Trattasi di persona che, per libera scelta o per cause legate a disturbi psichici o a volontà



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

suicidarie, decide di allontanarsi dalla propria residenza e/o domicilio oppure dai luoghi che frequenta abitualmente.

- C. Maggiorenne vittima di reato. Trattasi di casi per i quali l'Autorità Giudiziaria ritiene che, verosimilmente, siano stati commessi dei reati.
- D. Minorenne allontanatosi volontariamente. In questi casi, soprattutto quando il soggetto si trova nella fascia di età preadolescenziale o adolescenziale, occorre prestare particolare attenzione alle dinamiche familiari, scolastiche (ad esempio nel caso di scarso rendimento scolastico o nell'ipotesi di bullismo) e sociali (ad esempio a seguito di litigi con il *partner* o di rapporto amoroso osteggiato dai genitori), nonché a possibili disagi derivanti dall'uso o abuso di alcool e/o droga. Merita particolare menzione il caso dei minori stranieri collocati presso comunità protette e dalle quali gli stessi si allontanano, spesso per ricongiungersi con familiari che si trovano in altre zone d'Italia o all'estero.
- E. Minorenne allontanatosi involontariamente. Trattasi dei casi in cui avviene uno smarrimento accidentale del minore (soprattutto dei soggetti infra dodicenni), sia in luoghi affollati quali ad esempio piazze, locali, centri commerciali, sia in luoghi non antropici.
- F. Minorenne vittime di reato. Trattasi di casi per i quali l'Autorità Giudiziaria ritiene che siano stati commessi dei reati a danno di soggetti minori. La principale ipotesi è quella della sottrazione di minore (artt. 574 e 574-bis codice penale) posta in essere da uno dei genitori.

ART. 16

In base alle cause:

- I. Atti volontari.
- Allontanamento spontaneo di persone maggiorenni, anche nel caso in cui siano determinate a compiere atti autolesionistici.
 - Allontanamento spontaneo di minori.
 - Allontanamento volontario di minori affidati a terzi a seguito di separazione dei genitori o collocati presso comunità protette (in particolare nel caso di stranieri).
- II. Atti involontari.
- Smarrimenti accidentali in ambienti intrinsecamente pericolosi.
 - Allontanamenti spontanei dovuti a problemi psichici.
 - Vittime di reato.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

PARAGRAFO 7° - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 17 Il presente Piano Provinciale di Ricerca delle Persone Scomparse si applica:

1. Nel caso di scomparsa e allontanamento volontario o involontario di persone dal proprio contesto di vita personale, comprese le ipotesi di incidente occasionale, smarrimento, disturbo psichico, fuga da comunità, allorché, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, possa fondatamente ritenersi sussistente un pericolo per la vita o l'incolumità personale degli interessati.
2. Nelle ipotesi di cui al seguente **ART. 18 n. 2** (evento in luogo circoscritto), **solo nel caso in cui** le prime ricerche espletate in loco mediante gli ordinari servizi di soccorso non abbiano avuto esito e la Prefettura ritenga di avviare un piano di ricerca più ampio e comunque in luoghi ragionevolmente individuabili.
3. Nei casi di cui alla seguente **ART. 18 n. 3** (Allontanamento volontario di maggiorenne che abbia manifestato la volontà di rendersi irreperibile), **allorché sia stata presentata formale denuncia** di scomparsa presso i competenti organi di Polizia ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 2012, n. 203, e se il denunciante, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, possa fondatamente comprovare o almeno avvalorare la sussistenza di condizioni specifiche di pericolo per la vita o per l'incolumità della persona volontariamente allontanatasi.
4. Nel caso in cui sia ormai pressoché certa o altamente verosimile la morte della persona scomparsa e si prosegua solo per rintracciarne il cadavere.

ART. 18 Il Piano Provinciale non si applica:

1. Alle persone scomparse e/o disperse a causa di calamità naturali ovvero nell'ambito di eventi accidentali di massa anche ascrivibili a situazioni di Protezione Civile (crolli, terremoti, allagamenti, ecc.).
2. Nel caso di scomparsa causata da evento circoscritto in un luogo determinato o determinabile con precisione, per il quale siano in corso attività di soccorso tecnico urgente e/o soccorso sanitario da parte



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

dell'Istituzione competente (es. es. caduta in un pozzo o in una voragine naturale, caduta e/o infortunio in montagna in luogo circoscritto, incidente stradale, ferroviario, aeronautico ecc.), salvo che l'Amministrazione o l'Ente incaricato di espletare il soccorso tecnico o sanitario chieda di avviare un piano di ricerca più ampio e comunque in luoghi ragionevolmente individuabili. (Cfr. ART. 17 N. 2)

3. Nell'ipotesi di allontanamento volontario di soggetti maggiorenni che abbiano chiaramente manifestato la propria volontà di rendersi irreperibili e che non risultino in pericolo di vita, salvo nel caso in cui sia stata presentata la denuncia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 2012, n. 203. (Cfr. ART. 17 n. 3)
4. Nel caso di ricerca e/o di soccorso di malati di Alzheimer, quando sia stato attivato il processo di gestione degli allarmi di cui al Disciplinare Tecnico Operativo approvato il 28 luglio 2015 dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, quale parte integrante del Protocollo d'intesa siglato il 21 settembre 2015 dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse e dai Ministeri dell'Interno, della Salute e del Lavoro e delle Politiche sociali, salvo che la Forza di Polizia che procede chieda di avviare un piano di ricerca più ampio.
5. In tutti i casi in cui la scomparsa sia connessa alla commissione di reati di competenza della Autorità Giudiziaria, che deciderà anche l'attivazione del dispositivo di "allarme scomparsa minore" nel caso di allontanamento coatto di minori vittime di reato (es. sottrazione, rapimento, ecc.), nelle particolari condizioni di cui alla circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, prot. MI 123 UB1 del 19 agosto 2013.
6. Nel caso di evasione di detenuti.

ART. 19

Qualora, dopo l'attivazione della procedura di ricerca prevista dal presente Piano, **emerge con chiarezza** il possibile collegamento della scomparsa e/o dell'allontanamento volontario con la commissione di un reato, sono fatte salve le prerogative riservate dalla legge all'Autorità Giudiziaria nonché alle Forze di Polizia procedenti. In tali casi, l'eventuale sospensione delle ricerche previste dal presente Piano, per esigenze investigative o di tutela del segreto ex art.329 c.p.p., resta subordinata ad espressa richiesta



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

dell'Autorità Giudiziaria competente.

PARAGRAFO 8° - COMPETENZA TERRITORIALE

ART. 20 Il presente Piano provinciale si applica su tutto il territorio della provincia di Sondrio, tenendo conto del luogo in cui è avvenuta la scomparsa anche se diverso da quello di residenza o di abituale dimora del soggetto interessato.

ART. 21 Nel caso di ricerche che interessano più territori provinciali, le operazioni avverranno in conformità ad un preventivo raccordo informativo e di collaborazione tra gli Enti e le Istituzioni coinvolte (Prefetture, Regioni, Province e Comuni interessati), fatte comunque salve le prerogative dell'Autorità Giudiziaria eventualmente procedente.

PARAGRAFO 9° - IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

ART. 22 Il territorio della provincia di Sondrio costituisce la porzione più settentrionale della Regione Lombardia, al confine con la Svizzera (Canton Grigioni), il Trentino-Alto Adige (province di Bolzano e Trento) e le province lombarde di Brescia, Bergamo, Lecco e Como. La superficie complessiva è di 3.196 kmq e le variazioni altimetriche sono comprese tra i 198 mt. s.l.m. (quota del fiume Adda nel Comune di Piantedo) e i 4.020 mt. s.l.m. della punta Perucchetti del "Piz Bernina" (cima italiana più alta delle Alpi Centrali). Il territorio è interamente classificato di tipo montano e presenta una conformazione morfologica marcata, costituita dalla presenza di due importanti assi vallivi che caratterizzano a macro scala altrettante porzioni geografiche: quello del fiume Mera, che raccoglie le acque della Valchiavenna e quello del fiume Adda, che scorre in Valtellina. I due corsi d'acqua, entrambi affluenti del Lago di Como, costituiscono il cosiddetto bacino dell'Adda sopralacuale. Il territorio della Valtellina occupa circa 4/5 della superficie totale provinciale ed ha connotazione morfologica condizionata dal percorso dell'Adda, che è alimentato da valli laterali affluenti in sponda destra e sinistra con andamento, da valle verso monte, dapprima ovest-est, successivamente sud/ovest-nord/est e infine sud-nord. La caratterizzazione idraulica del corso d'acqua è il regime torrentizio, dalle sorgenti fino a Tirano, ove l'asse idrografico ha un brusco cambio di orientamento e, più a valle, quello fluviale fino all'immissione nel Lago di Como. L'orientamento prevalente ovest-est della valle dell'Adda,



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

per circa 75 km, ha condizionato le caratteristiche climatiche e conseguentemente quelle vegetazionali dei due versanti opposti producendo modalità insediative differenti. Il versante esposto a nord (versante orobico), in sinistra idrografica del fiume Adda, è principalmente boscato con rari insediamenti di mezza costa: esso conserva tuttora un elevato grado di naturalità anche alle quote altimetriche più basse con regime di tutela e conservazione dettato dalla presenza del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, principalmente al di sopra dei 1.000 mt. s.l.m. Il versante a prevalente esposizione sud, in destra idrografica, è invece il versante retico solivo, caratterizzato da attività antropiche storicamente insediate a mezza costa o alla sommità delle conoidi alluvionali a cui hanno fatto seguito in tempi successivi e più recenti le urbanizzazioni e le infrastrutturazioni del fondovalle.

**PARAGRAFO 10 ° - SOGGETTI COINVOLTI NELLA RICERCA DI PERSONE
SCOMPARSE**

ART. 23 Nell'ambito delle attività tese a rintracciare una persona scomparsa intervengono diverse Amministrazioni classificabili in:

- A. Soggetti direttamente coinvolti nelle attività di ricerca.
- B. Soggetti eventualmente coinvolti nelle attività di ricerca.

ART. 24 I soggetti **direttamente coinvolti** nelle attività di ricerca sono:

1. Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse;
2. Prefettura di Sondrio;
3. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio;
4. Questura di Sondrio;
5. Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Sondrio;
6. Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio – S.A.G.F.;
7. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio;
8. Articolazione Aziendale Territoriale 118 - A.R.E.U.;
9. Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario;
10. Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) – VII Delegazione – Valtellina e Valchiavenna



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 25 I soggetti **eventualmente coinvolti** nelle attività di ricerca vengono informati se ritenuti utili a fornire un concreto supporto alle operazioni di rintraccio. Essi sono:

1. Provincia di Sondrio;
2. Agenzia di Tutela della Salute della Montagna di Sondrio
3. Comunità Montane;
4. Comune/i interessato/i dalle ricerche;
5. Polizie locali territorialmente competenti;
6. Croce Rossa Italiana;
7. Comitato Provinciale per il Coordinamento del Volontariato di protezione Civile;
8. Associazione Penelope - Lombardia;
9. Associazione Psicologi per i Popoli - Sondrio

PARAGRAFO 11° - I COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLE RICERCHE

ART. 26 I Soggetti coinvolti nelle attività di ricerca di una persona scomparsa **collaborano lealmente tra di loro** per una pronta e sollecita risoluzione del caso, ognuno svolgendo il proprio compito secondo le specificità del Corpo o dell'Amministrazione di appartenenza. In linea generale i compiti dei Soggetti coinvolti nelle attività di ricerca sono quelli riportati nei successivi **articoli da 27 a 40**.

ART. 27 **PREFETTURA DI SONDRIO.**

1. Riceve la comunicazione di scomparsa di una persona e, d'ufficio o su richiesta della Forza di Polizia procedente, attiva il Piano di Ricerca delle Persone Scomparse.
2. Svolge la funzione di coordinamento e di direzione delle attività di ricerca.
3. Si interfaccia direttamente con i Soggetti coinvolti nelle operazioni di ricerca.
4. Detta le linee guida generali in merito alle azioni da intraprendere.
5. Convoca e presiede le eventuali riunioni della Cabina di Regia.
6. Gestisce i rapporti con i familiari della persona scomparsa.
7. E' responsabile della comunicazione esterna con gli Organi di informazione.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 28 **PROVINCIA DI SONDRIO** Nel caso in cui viene attivato il Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile viene informata in quanto Ente formalmente responsabile del predetto organismo.

ART. 29 **QUESTURA DI SONDRIO**

1. Raccoglie la segnalazione o la formale denuncia di scomparsa.
2. Nell'ambito dello scenario di competenza è responsabile della gestione tecnico-operativa delle attività di ricerca;
3. Coopera con propri mezzi e personale, compatibilmente con le esigenze di servizio e la disponibilità di organico alle operazioni di ricerca negli altri scenari di intervento;
4. Attiva, a richiesta e se necessario, tramite i canali interni, ulteriori risorse specializzate della Polizia di Stato;
5. Sulla base del Piano di Controllo del Territorio affianca, negli scenari non di propria competenza (**Cfr. PARAGRAFO 17°**), gli altri Enti operanti, agendo in qualità di Forza di Polizia procedente;
6. Se necessario esercita funzioni di polizia giudiziaria;

ART. 30 **COMANDO PROVINCIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

1. Raccoglie la segnalazione o la formale denuncia di scomparsa.
2. Nell'ambito dello scenario di competenza è responsabile della gestione tecnico-operativa delle attività di ricerca.
3. Coopera con propri mezzi e personale, compatibilmente con le esigenze di servizio e la disponibilità di organico alle operazioni di ricerca negli altri scenari di intervento.
4. Attiva, a richiesta e se necessario, tramite i canali interni, ulteriori risorse specializzate in forza presso l'Arma dei Carabinieri.
5. Sulla base del Piano di Controllo del Territorio affianca, negli scenari non di propria competenza, (**Cfr. PARAGRAFO 17°**) gli altri Enti operanti, agendo in qualità di Forza di Polizia procedente.
6. Se necessario esercita funzioni di polizia giudiziaria.

ART. 31 **SOCCORSO ALPINO DELLA GUARDIA DI FINANZA (S.A.G.F.)**

1. Partecipa, in stretta sinergia col Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), agli interventi tecnici in ambiente impervio non antropizzato.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

2. Nell'ambito degli scenari di cui al precedente punto espleta, quando necessario, le funzioni di polizia giudiziaria per il compimento degli atti urgenti, in ossequio alle disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria.
3. Collabora, a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio e la disponibilità di organico, nelle ricerche espletate negli altri scenari d'intervento.
4. Attiva, a richiesta e se necessario, tramite i canali interni, ulteriori risorse specializzate in forza presso il Corpo.

ART. 32 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

1. Nello scenario di competenza è responsabile della gestione tecnico-operativa delle operazioni di ricerca (Cfr. PARAGRAFO 17°);
2. Attiva, se necessario, ulteriori risorse specializzate in forza presso il Corpo;
3. A richiesta collabora, compatibilmente con la disponibilità di organico e le esigenze di servizio, nelle ricerche espletate negli altri scenari d'intervento;

ART. 33 ARTICOLAZIONE AZIENDALE TERRITORIALE 118 – A.R.E.U.

1. Quando le battute di ricerca sono ancora in corso fornisce indicazioni generali sulla persona scomparsa ai propri equipaggi;
2. Quando la persona viene rintracciata, se necessario, interviene con proprio personale per fornire supporto sanitario;

ART. 34 AZIENDA SOCIO SANITARIA DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO

1. Verifica se la persona scomparsa sia ricoverata presso qualche struttura ospedaliera o pronto soccorso, ovvero vi sia transitata di recente;

ART. 35 VII DELEGAZIONE VALTELLINA E VALCHIAVENNA C.N.S.A.S.

1. Nello scenario cosiddetto NON ANTROPIZZATO è membro effettivo del Gruppo Tecnico di Coordinamento. Nell'ambito del predetto scenario, oltre a collaborare con gli altri Soggetti nelle attività di ricerca, soccorso e recupero, monitora l'andamento della situazione in ragione del possibile evolversi del rischio sanitario.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

2. Collabora, a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio e la disponibilità di organico, nelle ricerche espletate negli altri scenari d'intervento.

ART. 36 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

1. Viene informata di ogni scomparsa di persona, con tutte le notizie utili conosciute.
2. Salvo che emerga con chiarezza il collegamento con la commissione di un fatto di reato, non svolge compiti attivi.
3. Viene consultata, per motivi di opportunità, prima che siano assunte decisioni di rilievo (**Cfr. ART. 54 ; ART. 81; PARAGRAFO 22**).
4. Nel momento in cui emergano con chiarezza indizi circa la perpetrazione di un reato può disporre la sospensione delle ricerche, avocarne a sé la direzione o continuare ad avvalersi dell'attività di coordinamento della Prefettura.

ART. 37 COMUNITA' MONTANE, COMUNI E POLIZIE LOCALI

1. A richiesta svolgono generici compiti di supporto.

N.B. Si rammenta che l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna coordina gli Enti del territorio e coordina l'integrazione con le prestazioni sociali dei Comuni.

ART. 38 CROCE ROSSA ITALIANA – C.R.I.

1. A richiesta fornisce mezzi e personale di supporto per le battute di ricerca e/o la sicurezza e il primo soccorso in loco degli operatori.

ART. 39 COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. Viene allertato in occasione della scomparsa di una persona, qualora ritenuto utile dalla Prefettura su richiesta del Soggetto incaricato della gestione tecnico-operativa delle ricerche in base allo scenario di competenza.
2. Rimane a disposizione e a richiesta si attiva cooperando nelle operazioni di ricerca sotto la supervisione del Soggetto (o del Gruppo



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

Tecnico di Coordinamento) responsabile della direzione e gestione tecnico-operativa delle attività.

3. Opera attraverso la “**Squadra Provinciale Ricerche**” che è una componente specializzata costituita *ad hoc* e formata dai seguenti Gruppi altamente qualificati:
 - Gruppo segreteria: gestisce i contatti telefonici e si occupa di fornire l'idonea cartografia.
 - Gruppo radiocomunicazioni: predispone la rete di comunicazione e la integra con quella degli altri Soggetti operanti.
 - Gruppo cinofili: opera attraverso cani specializzati nel rintracciare le persone.
 - Gruppo droni: opera attraverso la moderna tecnologia dei droni e si occupa anche di analizzare le relative immagini riprese.
 - Gruppo motociclisti trial: interviene con celerità in zone particolarmente impervie.
 - Gruppo sommozzatori: scandaglia in immersione i bacini lacustri e fluviali.
 - Gruppo psicologi: svolgono compiti di sostegno morale in caso di necessità.
4. Può ulteriormente fornire volontariato generico a supporto delle operazioni (personale di terra, gommoni etc.), nonché logistica di base (tende, automezzi etc.).
5. A seconda delle necessità interviene con il gruppo più congeniale alla risoluzione del caso concreto.

ART. 40 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI SUPPORTO PSICOLOGICO

1. Svolgono compiti di sostegno morale e materiale ai familiari, agli amici e ai cari della persona scomparsa, se necessario anche agli operatori impegnati nelle ricerche e, più in generale, all'intera comunità.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

SEZIONE SECONDA – GESTIONE OPERATIVA

PARAGRAFO 12° – PREMESSE

ART. 41

Come intuibile e come più volte ribadito in diversi punti del presente Piano, la scomparsa di una persona costituisce un evento complesso che può avere implicazioni di diversa portata. Infatti, oltre alle attività di soccorso e di protezione civile, volte al celere rintraccio dello scomparso, potrebbero venire in evidenza profili investigativo-giudiziari.

Posto che i predetti risvolti di interesse dell’Autorità Giudiziaria potrebbero venire in rilievo in una qualsiasi delle fasi di ricerca (già dal principio, *in itinere* oppure una volta rintracciata la persona o il suo cadavere), è necessaria una stretta sinergia tra Prefettura e Procura della Repubblica.

Pertanto, indipendentemente dal tipo di scenario in cui si opera, in ogni attività di ricerca deve **sempre** essere coinvolta la Forza di Polizia competente in base al Piano di Controllo del Territorio (Polizia di Stato o Arma dei Carabinieri), che, quando non già titolare della gestione tecnico-operativa delle ricerche (Scenario A Cfr. ART. 70), si affiancherà il Soggetto incaricato della predetta gestione.

Inoltre, ferma restando la reciproca indipendenza dell’attività di ricerca dall’attività investigativa, nonché la riservatezza di quest’ultima, appare ineluttabile che queste due funzioni siano integrate fra loro, evitando così inutili sovrapposizioni e/o duplicazioni.

A tal fine, la predetta Forza di Polizia, che espleta sia funzioni di polizia di prevenzione che di polizia giudiziaria, costituisce la naturale cerniera tra l’Autorità Amministrativa e l’Autorità Giudiziaria. Essa favorisce l’efficace interscambio di informazioni evitando azioni non coordinate e, qualora dovessero profilarsi elementi di interesse per l’Autorità Giudiziaria, si attiva prontamente svolgendo la funzione di polizia giudiziaria sotto la direzione della Procura della Repubblica.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

PARAGRAFO 13° - MODALITA' DI COMUNICAZIONE IMMEDIATA

ART. 42 La **Prefettura**, in accordo con gli altri Soggetti interessati dal presente Piano, può attivare un **servizio di messaggistica istantanea** attraverso l'impiego di apposite applicazioni particolarmente diffuse (ad esempio gruppo *WhatsApp*).

I Soggetti coinvolti nelle attività di ricerca indicheranno il nominativo e il contatto di un loro referente da inserire nel predetto sistema di messaggistica istantanea, il quale a sua volta avrà la responsabilità di informare l'Amministrazione o l'Ente di appartenenza.

L'impiego di tale modalità di comunicazione **non è sostitutiva** rispetto alle altre modalità già previste dal presente Piano (informare immediatamente per le vie brevi e utilizzo di posta elettronica certificata). Essa mira invece ad accelerare i tempi di comunicazione mettendo contemporaneamente al corrente tutti i Soggetti coinvolti.

PARAGRAFO 14° - LE FASI DELLE ATTIVITA' DI RICERCA

ART. 43 La scomparsa di una persona attiva l'articolato sistema di ricerche previsto nel presente Piano, il cui esito può essere:

- **Positivo:** la persona viene ritrovata (in vita, ferita o deceduta).
- **Negativo:** la persona non viene rintracciata.

ART. 44 Dal punto di vista operativo le ricerche vengono scandite nelle seguenti fasi:

1. Preallarme di scomparsa.
2. Attivazione del Piano Provinciale di Ricerca.
3. Identificazione dello scenario d'intervento e coordinamento tecnico-operativo.
4. Ricerche della persona scomparsa.
5. Sospensione/chiusura delle attività di ricerca.
6. Dettagliato rapporto ed eventuale riunione conclusiva.
7. Rapporti con i familiari della persona scomparsa.
8. Rapporti con gli organi di informazione.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

PARAGRAFO 15° – FASE PREVENTIVA DI ALLARME SCOMPARSA

- ART. 45** Le notizie con le quali le Pubbliche Autorità vengono a conoscenza della scomparsa di una persona si distinguono in:
1. **Qualificate**: località, tempi e modalità della scomparsa sono definiti. La notizia è particolarmente fondata, sufficientemente circostanziata, appare verosimile e/o attendibile in considerazione dell'affidabilità del soggetto che la riporta.
 2. **Non Qualificate**: località, tempi e modalità della scomparsa non sono definiti. La notizia è priva di consistenza, non abbastanza precisa, inverosimile e/o poco credibile, ad esempio perché fondata sul mero "sentito dire", su congetture o perché riferita da soggetto non attendibile (mitomane, ecc.).
- ART. 46** Nel caso di notizia di scomparsa **non qualificata** la Forza di Polizia che riceve tale comunicazione ne dà comunque avviso per le vie brevi alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, provvedendo contestualmente ad avviare ogni utile accertamento per verificarne la fondatezza.
- ART. 47** Dal punto di vista delle modalità con cui la notizia di scomparsa di una persona giunge alle Forze dell'Ordine, essa si distingue in:
- **Segnalazione**. Si tratta di una comunicazione informale riferita o raccolta dalle Forze dell'Ordine. Qualora sia fondata, precisa e con indicazioni univoche è idonea ad attivare l'articolato sistema di ricerca per i riscontri preliminari.
 - **Formale denuncia**. Si tratta di un atto formale con il quale si denuncia all'Autorità la scomparsa di una persona. Salvo che i fatti rappresentati integrino ipotesi di reati, è idonea ad attivare il Piano di Ricerca.
- ART. 48** **SEGNALAZIONE DI SCOMPARSA**. La Forza di Polizia che riceve la segnalazione di scomparsa promuove l'immediato avvio delle ricerche, dandone contestualmente tempestivo avviso sia per le vie brevi, sia con la diffusione dell'**Allegato n. 1** alla:
- Prefettura di Sondrio.
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio.
 - Provincia di Sondrio.
 - Alle altre Forze di Polizia, in ragione anche delle loro specialità.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- A.A.T. 118 – A.R.E.U.
- A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario.
- Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

ART. 49 La Forza di Polizia procedente, **previo assenso del Prefetto di Sondrio (o del suo delegato)** acquisito anche per le vie brevi, salvo i casi di indifferibilità e urgenza, qualora lo ritenga necessario e opportuno, provvede ad allertare anche:

- Le Comunità Montane nel cui territorio si concentrano le ricerche.
- Sindaco/i del/i Comune/i interessato/i.
- La Polizia Locale territorialmente competente.
- La Croce Rossa Italiana o altre organizzazioni di supporto.
- Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile.

ART. 50 Ricevuta la notizia di scomparsa di una persona, i soggetti incaricati del primo soccorso **si attivano tempestivamente** affinché vi sia un pronto rintraccio dello scomparso; inoltre ogni Soggetto interessato **provvede ad allertare la propria sala operativa, nonché eventuali proprie articolazioni territoriali**, diffondendo i dati significativi della persona scomparsa, tramite l'**Allegato n. 1**. Inoltre, in via preliminare è necessario che:

- **Le Forze di Polizia**, di concerto tra di loro, verifichino che la persona scomparsa o comunque un soggetto che corrisponda alla descrizione non sia stato arrestato e si trovi in stato di fermo presso uno degli uffici di appartenenza o non sia stato tradotto in carcere.
- **La Forza di Polizia procedente**
 - Provveda ad approfondire le notizie raccolte in prima battuta attraverso contatti con familiari, amici, colleghi e conoscenti dello scomparso, compilando anche l'apposita **check list** (**Allegato 4**). Il contenuto della predetta **check list**, dovrà essere comunicato al Gruppo Tecnico di Coordinamento (o se non costituito agli altri soggetti che partecipano alle ricerche) per i relativi riscontri.
 - **Condivida fin da subito tutte le informazioni inerenti la persona scomparsa**, quali ad esempio l'esistenza di un *account google*, di un cellulare attivo, etc.;
- **L'A.A.T. 118 – A.R.E.U.** collabori diffondendo alla Centrale Operativa e ai mezzi di soccorso i dati ricevuti, al fine di una possibile



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

individuazione durante una delle attività di soccorso in emergenza/urgenza espletate dai propri equipaggi;

- L'A.S.S.T della Valtellina e dell'Alto Lario collabori alle preliminari attività di ricerca effettuando tempestivamente la verifica degli accessi nei Pronto Soccorso e dei ricoveri presso gli ospedali al fine di accertare se la persona scomparsa sia ricoverata o sia stata registrata di recente.

ART. 51 Nel caso in cui la Forza di Polizia procedente riceva una **segnalazione** di ingiustificata irreperibilità di una persona senza che sia ancora stata presentata formale denuncia di scomparsa, inserisce **sempre** nel sistema SDI la suddetta segnalazione. Tale procedura, denominata RINPI, prevede che la comunicazione, anche telefonica o telematica, fornita da un cittadino per le vie brevi, venga inserita nel sistema, con l'indicazione dei dati essenziali della persona da rintracciare e rimanga attiva per 72 ore, entro le quali dovrà essere sporta la denuncia di scomparsa. In difetto, sarà effettuata l'automatica cancellazione.

ART. 52 La segnalazione effettuata per le vie brevi **non è** sostitutiva della denuncia di scomparsa, che dovrà necessariamente essere formalizzata entro le suindicate 72 ore al preposto Ufficio di Polizia.

ART. 53 **DENUNCIA DI SCOMPARSA.** Nel caso in cui la Forza di Polizia procedente riceva formale denuncia di scomparsa, ne dà contestuale avviso per le vie brevi e poi in via formale tramite il modello di cui **all'allegato 1** ai seguenti soggetti:

- Prefettura di Sondrio.
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio.
- Provincia di Sondrio.
- Alle altre Forze di Polizia, in ragione anche delle loro specialità.
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- A.A.T. 118 – A.R.E.U.
- A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario.
- Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

ART. 54 Qualora, invece, la situazione **appaia da subito poco chiara**, la Forza di Polizia procedente informa la Prefettura di Sondrio e la Procura della Repubblica. Di seguito, **salvo diverso avviso dell'Autorità Giudiziaria che**



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

espleta le valutazioni di competenza, avvisa, se necessario, gli altri Soggetti di cui all'ART. 48.

ART. 55

Nel caso in cui la scomparsa riguardi un minore che si sia allontanato da un Centro di Prima Accoglienza (o da analoga struttura), la Forza di Polizia che riceve per prima la denuncia dovrà coinvolgere, in via primaria, la Prefettura di Sondrio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio e le altre Forze di Polizia operanti sul territorio. Qualora **se ne ravvisi l'effettiva necessità** potranno essere attivati anche gli altri soggetti (o parte di essi, a seconda delle esigenze) normalmente coinvolti nelle attività di ricerca.

N.B. Si rammenta che nel caso di scomparsa di minore d'età è necessario informare tempestivamente anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

ART. 56

Come previsto dalla Circolare n. 6745 del 29 ottobre 2020 diramata dall'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse ed avente ad oggetto "Linee guida per la redazione dei piani provinciali riguardanti la ricerca delle persone scomparse", occorre garantire la massima tutela ai minori scomparsi. Nello specifico, dopo aver acquisito l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale, è possibile inoltrare la richiesta di pubblicazione di foto e informazioni del giovane scomparso alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato per l'inserimento nel sito it.globalmissingkids.org (per le procedure si rimanda alla Circolare n. 4079 del 27 luglio 2020 emanata dal menzionato Ufficio del Commissario Straordinario).

ART. 57

Al fine di procedere ad una raccolta omogenea dei dati delle persone scomparse, ferme restando le procedure interne di ciascuna Forza di Polizia, si dovrà utilizzare esclusivamente la **Scheda di Identificazione** predisposta dall'Ufficio del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse (**Allegato n. 2**), contenente **quesiti mirati (Allegato n. 3) e indicazioni per l'accoglienza delle segnalazioni (Allegato n. 4)** di persone scomparse. Inoltre, per poter diffondere tempestivamente la fotografia e i dati personali della persona da rintracciare agli organi che ordinariamente non sarebbero coinvolti nelle operazioni di ricerca, sarà necessario



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

acquisire l'assenso, da parte della Forza di Polizia che riceve la denuncia di scomparsa, del denunciante/familiare, che dovrà firmare un'apposita liberatoria utilizzando il modello predisposto (**Allegato n. 5**).

PARAGRAFO 16° – ATTIVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE

ART. 58 La Forza di Polizia procedente, ricevuta una **notizia di scomparsa qualificata** (segnalazione o formale denuncia), **dapprima avvisa tempestivamente, per le vie brevi, la Prefettura e l'Autorità Giudiziaria**, inoltre, sempre per le vie brevi e tramite l'apposito modello (**Allegato n. 1**), ne dà comunicazione alle sale operative (o ai responsabili reperibili) degli altri Soggetti coinvolti nelle attività di rintraccio delle persone scomparse (**Cfr. ART. 53**).

ART. 59 Contestualmente all'attivazione tempestiva dei primi soccorsi (**Cfr. art. 50**), la Prefettura autorizza, con proprio provvedimento (**Allegato n. 6**), l'attivazione del Piano Provinciale di Ricerca delle Persone Scomparse.

ART. 60 Nel caso in cui la notizia di scomparsa giunga nelle ore serali o durante il fine settimana, il dirigente prefettizio reperibile autorizzerà per le vie brevi l'attivazione del Piano di ricerca, per poi rilasciare la formale autorizzazione scritta, con efficacia retroattiva, nel primo giorno lavorativo utile.

PARAGRAFO 17° - GLI SCENARI DI SCOMPARSA E LA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DELLE RICERCHE

ART. 61 La realtà territoriale della Provincia di Sondrio, che è stata dichiarata interamente alpina, rende difficile identificare un unico scenario di intervento, posto che spesso fra gli stessi vi è una commistione e che comunque lo scenario prevalente è quello montuoso. Malgrado ciò, nel contesto territoriale di riferimento gli scenari ipotizzabili sono:

- A. **Ambiente urbano**.
- B. **Ambiente antropizzato** diverso da quello urbano/cittadino (Ambiente fluviale, lacustre, campagna, montano, etc.).
- C. **Ambiente non antropizzato** (Alta montagna, ambiente ipogeo, che sia impervio e/o non raggiungibile con gli ordinari mezzi di soccorso).



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 62 Con riferimento a ciascuno degli scenari suindicati, il presente Piano individua la titolarità del coordinamento tecnico-operativo, che consiste nella funzione di elaborazione della complessiva strategia di ricerca della persona scomparsa da svolgersi d'intesa con i Soggetti e gli altri Enti coinvolti e con la Prefettura di Sondrio.

ART. 63 In occasione di ogni scomparsa di persona, il Soggetto incaricato della gestione tecnica-operativa della ricerche promuove la celere costituzione del **GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO**; considerato che la realtà territoriale della provincia di Sondrio spesso non permette di identificare uno scenario d'intervento unico e, considerato, inoltre, che nel corso degli anni questa modalità organizzativa si è rivelata essere una "buona pratica".

ART. 64 Il predetto **GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO** è composto da un referente per ognuno dei seguenti Enti:

1. Questura e/o Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
2. Vigili del Fuoco;
3. Soccorso Alpino della Guardia di Finanza;
4. Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

ART. 65 La partecipazione al **GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO** è facoltativa per quegli Enti che dovrebbero trovarsi ad operare in scenari completamente estranei alle loro competenze tecniche (ad esempio il Soccorso Alpino per le ricerche in ambito urbano).

ART. 66 La costituzione del Gruppo Tecnico di Coordinamento è sempre consigliata, poiché permette di valutare la strategia migliore da adottare nel caso concreto in un unico contesto spazio-temporale.

ART. 67 Una volta costituito il **GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO** assume la gestione tecnico-operativa dell'intervento. Le decisioni vengono prese, nell'ambito della consueta collaborazione istituzionale, dai soggetti indicati nel precedente art. 68, in stretta sinergia con la Prefettura. Qualora altri Enti e/o soggetti partecipino attivamente alle ricerche un loro referente può essere invitato a far parte del Gruppo tecnico di Coordinamento con la qualifica di osservatore/consigliere.

ART. 68 Il Gruppo tecnico di coordinamento è incaricato, oltre che della gestione



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

tecnica-operativa delle attività di ricerca, anche di raccogliere tutti i dati relativi alle operazioni stesse. Nello specifico è fondamentale creare una **BANCA DATI** in cui far confluire tutti i tracciati gps degli operatori, le immagini dei droni e ogni altro elemento inerente le ricerche.

ART. 69 Il **Gruppo Tecnico di Coordinamento** si occupa altresì di curare la corretta predisposizione e compilazione dei vari modelli allegati da inoltrare, secondo le scadenze di volta in volta stabilite, alla Prefettura (rapporto di *de-briefing* giornaliero, dettagliato rapporto conclusivo, ecc.).

ART. 70 Nello specifico in base ai differenti scenari d'intervento le operazioni devono svolgere secondo quanto stabilito nelle seguenti schede.

SCHEDA OPERATIVA PER LO SCENARIO A – AMBIENTE URBANO

Nell'ambito dello scenario urbano la titolarità a gestire il coordinamento tecnico-operativo delle operazioni di ricerca spetta alla **Forza di Polizia** competente in base al Piano di Controllo del Territorio (o al **Gruppo Tecnico di Coordinamento** se istituito), che, se necessario, si avvarrà del supporto e delle risorse messe a disposizione dagli altri Soggetti contemplati dal presente Piano.

Le Autorità intervengono secondo le procedure, le capacità e le esperienze consolidate e, ove opportuno, potranno essere allertate con la diffusione della scheda di segnalazione e la foto dello scomparso:

- le comunità religiose e le associazioni presenti sul territorio che offrono alloggio o servizio mensa agli indigenti;
- le società di trasporto pubblico locale, i conducenti dei taxi e il personale dipendente di Trenitalia/Trenord;
- gli addetti ai servizi di raccolta rifiuti solidi urbani che lavorando nelle ore in cui i centri abitati sono vuoti potrebbero più facilmente avvistare la persona scomparsa;
- le federazioni artigiane e/o le associazioni rappresentative di servizi rispetto ai quali lo scomparso abbia particolari preferenze e/o esigenze (Federtabaccai, Federfarma etc.).
- la rete locale dei media perché, previo consenso dei familiari, presti la propria collaborazione in rapporto alle proprie capacità ed ai propri canali



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

di diffusione:

- gli istituti di vigilanza privata, anche notturna, che durante l'orario di lavoro potrebbero avvistare la persona scomparsa anche in virtù della propria specifica preparazione di base;

L'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario, se ritenuto necessario, dirama a tutti gli ospedali a gestione diretta e/o presenti sul territorio aziendale la foto e la descrizione dello scomparso. Ogni azienda a sua volta contribuisce alle ricerche segnalando alle Forze dell'Ordine l'accesso, il ricovero o il contatto presso le proprie strutture di qualunque persona che non sia in grado di fornire le proprie generalità o in situazione di disagio psicologico.

L'A.A.T. 118 – AREU o su sua indicazione, in alternativa la Croce Rossa Italiana, invia sul posto, se necessario, uno o più equipaggi per il supporto sanitario. Inoltre, dirama a tutti i propri operatori e postazioni, tramite **l'allegato 11**, la foto e la descrizione della persona scomparsa, secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 1.

Il Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile, già preallertato, rimane a disposizione e a richiesta interviene con le specialità e modalità stabilite **dall'ART. 39**, sotto la direzione e il coordinamento del Soggetto (o del Gruppo Tecnico di Coordinamento) titolare della gestione tecnico-operativa delle attività.

La Prefettura monitora costantemente l'andamento di tutte le attività.

**SCHEDA OPERATIVA PER LO SCENARIO B – AMBIENTE ANTROPIZZATO
DIVERSO DA QUELLO URBANO**

Nello scenario antropizzato diverso da quello urbano la competenza della gestione tecnico operativa delle ricerche spetta ai **Vigili del Fuoco (o al Gruppo Tecnico di Coordinamento se costituito)**, che intervengono secondo le consolidate procedure, avvalendosi, se necessario, del supporto e delle risorse messe a disposizione dagli altri Soggetti contemplati dal presente Piano. Oltre ad agire in base alla consolidata esperienza è possibile, tra l'altro:

- Se necessario, d'intesa con la Prefettura, attivare un Posto di Comando avanzato (**Cfr. ART. 74-75**), per il coordinamento integrato di tutto il Personale e mezzi intervenuti.
- Nell'ambito delle ricerche in ambiente acquatico (principalmente nel fiume Adda), qualora sia ritenuto opportuno per favorire l'azione dei vari operatori



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

specializzati, è possibile chiedere ai referenti dei gestori o proprietari di impianti idraulici (dighe) un intervento volto a **diminuire la portata** del corso d'acqua favorendo. **N.B.** Prima di inoltrare tale richiesta è necessario informare preventivamente la Prefettura, **salvo i casi di estrema urgenza.**

L'A.A.T. 118 – AREU o su sua indicazione, in alternativa la Croce Rossa Italiana, invia sul posto, se necessario, uno o più equipaggi per il supporto sanitario. Inoltre, dirama a tutti i propri operatori e postazioni, tramite **l'allegato 11**, la foto e la descrizione della persona scomparsa, secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 1.

Il Coordinamento Provinciale di Protezione Civile, già preallertato, rimane a disposizione e se necessario viene impiegato sotto la direzione e il coordinamento dei Vigili del Fuoco (o del Gruppo tecnico di Coordinamento).

La Prefettura monitora costantemente l'andamento delle attività.

SCHEMA OPERATIVA PER LO SCENARIO C – AMBIENTE NON ANTROPIZZATO

Nello scenario non antropizzato, in ragione della complessità dei luoghi e della specificità delle tecniche operative da adottare, la gestione tecnico operativa delle ricerche spetta al Gruppo Tecnico di Coordinamento, a cui deve obbligatoriamente partecipare un responsabile dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza – S.A.G.F. e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Nell'ambito della consueta collaborazione istituzionale, in sinergia e responsabilità condivisa, volta al celere rintraccio dello scomparso, i predetti Soggetti avranno altresì, rispettivamente i seguenti compiti:

- Vigili del Fuoco. Allestiscono il Posto di Comando Avanzato, fornendo strumentazione e mezzi idonei allo scopo;
- Guardia di Finanza S.A.G.F. Si occupa delle attività di polizia giudiziaria indifferibili e urgenti, sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria;
- Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. In raccordo con il Soccorso Sanitario 118, monitora la situazione in ragione del possibile evolversi del rischio sanitario;

L'A.A.T. 118 – AREU o su sua indicazione, in alternativa la Croce Rossa Italiana, invia sul posto, se necessario, uno o più equipaggi per il supporto sanitario. Inoltre, dirama a tutti i propri operatori e postazioni, tramite **l'allegato 11**, la foto



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

e la descrizione della persona scomparsa, secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 1.

Il Coordinamento Provinciale di Protezione Civile, già preallertato, rimane a disposizione e se necessario viene impiegato sotto la direzione e il coordinamento del gruppo Tecnico di Coordinamento.

La **Prefettura** monitora costantemente l'andamento delle attività.

ART. 71 Terminata la fase di ricerca, con l'individuazione della persona scomparsa, qualora il ritrovamento sia avvenuto in zone non antropizzate, l'attività di recupero sarà effettuata dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del S.A.G.F. della Guardia di Finanza, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e dal personale del servizio di soccorso del 118 - AREU, in collaborazione tra loro.

Le operazioni di recupero dovranno contemperare l'esigenza di un celere recupero in condizioni di massima sicurezza per gli operatori con quelle di polizia giudiziaria espletate dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.

PARAGRAFO 18° - GESTIONE DELL'INTERVENTO

ART. 72 A seguito della notizia di scomparsa di una persona, contestualmente alla richiesta di attivazione del Piano Provinciale di Ricerca, vengono tempestivamente avviate le operazioni di soccorso.

ART. 73 Il **Soggetto responsabile della direzione e gestione tecnico-operativa (o il Gruppo Tecnico di Coordinamento)** dell'intervento valuta se le attività di ricerca possano essere espletate con personale e mezzi propri, oppure se è necessario il coinvolgimento degli altri Soggetti interessati dal presente Piano. (Cfr. **ART. 25**).

Dopo aver appurato (o comunque avendone la ragionevole convinzione) che nel caso specifico si tratta di una "persona scomparsa" o non di un "disperso" (**Cfr. ART. 13**) e constatata l'impossibilità di una risoluzione con gli ordinari mezzi in dotazione ai singoli Enti, le attività di ricerca seguono il seguente iter:

1 – La prima fase delle ricerche è caratterizzata da una rapida attivazione delle Amministrazioni incaricate in via ordinaria del Soccorso Pubblico; le



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

quali, se necessario, tramite i canali interni, coinvolgono personale altamente qualificato appartenente ai loro corpi e proveniente da fuori provincia. Mentre, dal punto di vista organizzativo, viene promossa la celere costituzione del Gruppo Tecnico di Coordinamento; dal punto di vista operativo il personale professionista compie tutte quelle attività propedeutiche ad un pronto rintraccio dello scomparso. In questa prima fase è fondamentale che intervenga solo personale altamente qualificato, al fine di non disperdere le tracce e gli indizi che fin da subito possono indirizzare le attività di ricerca nella giusta direzione.

2 - L'eventuale attivazione, fin dal principio, di personale appartenente ai vari Corpi di volontariato è decisa sotto la propria responsabilità dal Soggetto (o dal Gruppo Tecnico di Coordinamento) incaricato della direzione e gestione tecnico-operativa in base allo scenario di riferimento, previo avviso alla Prefettura e dopo averne acquisito il consenso. Tale immediata allerta di personale non professionale potrebbe rendersi necessaria per espletare operazioni collaterali e/o ausiliarie (ad esempio, nel caso di sospetta caduta in un fiume, mentre il personale professionista scandaglia il corso d'acqua, il personale volontario potrebbe essere impiegato in attività meno pericolose ma altrettanto utili, come accertarsi che lo scomparso non si sia riparato invece sugli argini o in qualche casolare abbandonato nei paraggi).

3 - La prima fase delle ricerche prosegue, in base alle specificità del singolo caso, per un periodo di tempo compreso tra i 3-5 giorni. Tale estensione temporale coincide infatti statisticamente con il periodo massimo entro il quale una persona scomparsa può essere ritrovata in vita, anche in relazione allo scenario ed alle condizioni meteorologiche. Decorso infruttuosamente tale lasso di tempo si attiva, su impulso del Gruppo Tecnico di Coordinamento o della stessa Prefettura, la **Cabina di Regia** (composta dai rappresentanti di tutti i Soggetti partecipanti alle ricerche) attraverso la convocazione di una riunione **di coordinamento**, presieduta dal Prefetto o da un suo delegato.

4 - Nella riunione la **Cabina di Regia** valuta attentamente quanto espletato e l'opportunità di agire con interventi circoscritti a determinati luoghi, anche in ragione dello studio e dell'analisi delle risultanze emerse (ad esempio, dopo aver perlustrato una vasta area di territorio i tecnici



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

individuano alcuni punti di maggior interesse presso cui espletare indagini più specifiche).

5 – Qualora emerga con chiarezza che ulteriori attività sarebbero superflue, la Cabina di Regia propone al Prefetto la sospensione delle ricerche in base a quanto stabilito **dall'art. 81**. In tale sede è possibile prevedere delle finestre temporali di riapertura del Piano per svolgere attività di ricognizione o ricerca (ad esempio, nel caso di scomparso in acqua è possibile che i Vigili del Fuoco espletino verifiche mirate a scadenze prestabilite per controllare una eventuale riemersione del corpo). Anche nel caso in cui siano previste brevi finestre temporali di riapertura del Piano di ricerca è fondamentale che si tenga traccia di quanto espletato e che il **Gruppo Tecnico di Coordinamento** sovrintenda le operazioni.

ART. 74

Nell'ipotesi di scomparsa in zone non antropizzate e, se necessario anche negli altri scenari d'intervento, il Soggetto incaricato della direzione e gestione tecnico-operativa delle ricerche (o il Gruppo Tecnico di Coordinamento), **previa comunicazione alla Prefettura**, può istituire un **Posto di Comando Avanzato (PCA)**, da collocarsi in prossimità del luogo in cui si è verificata la scomparsa, tenuto conto della copertura per i collegamenti via etere.

La gestione del Posto di Comando Avanzato spetta al Soggetto incaricato della gestione tecnico-operativa delle ricerche o al **Gruppo Tecnico di Coordinamento**. Inoltre, il **PCA** garantisce il continuo interscambio di informazioni con la Prefettura, mantenendo costante l'aggiornamento sull'evolversi della situazione.

ART. 75

Il Posto di Comando Avanzato:

- È il punto di riferimento e di raccordo dei soccorsi in quanto è attivo h/24.
- Effettua il censimento delle zone ovvero delimita l'area di ricerca e modula le squadre cui assegna le singole zone, dotando gli operatori di idonea cartografia.
- Mantiene i rapporti con gli Uffici delle Forze di Polizia presenti sul territorio.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

- Tiene informata la Prefettura dell'andamento delle ricerche, anche al fine di valutare l'eventuale ricorso ad ulteriori forme e strumenti di intervento.

ART. 76

Qualora le ricerche si debbano concentrare in località o zone particolarmente pericolose, oppure quando debbano eseguirsi durante le ore notturne, il Soggetto incaricato della gestione tecnico-operativa (o il **Gruppo Tecnico di Coordinamento**) **pondera attentamente** l'esigenza di tutelare la sicurezza dei soccorritori con l'esigenza di rintracciare lo scomparso nel più breve tempo possibile. In quest'ottica **deve essere incentivato l'uso di tecnologia che salvaguardi l'incolumità degli operatori**, come ad esempio le colonne fari, droni che possono operare anche con scarse o assenti condizioni di visibilità, ecc.

ART. 77

Qualora risulti comunque impossibile protrarre le ricerche, il Soggetto incaricato della gestione tecnico-operativa di concerto con la Forza di Polizia procedente può decidere **l'interruzione temporanea delle attività di ricerca** fino al ritorno di condizioni di rischio accettabili. Nel rapporto di *de-briefing* giornaliero (**Allegato n. 8**) **deve essere dato conto delle motivazioni** che hanno portato all'interruzione momentanea delle ricerche (ad esempio, sopraggiungere dell'oscurità qualora ciò non consenta di operare in sicurezza, maltempo, ecc.), nonché la previsione di quando le stesse riprenderanno.

Art. 78

Nel dettaglio, l'interruzione delle ricerche ha carattere transitorio e mira a superare criticità momentanee che non permettono la prosecuzione delle attività o che le rendono particolarmente pericolose o gravose. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'interruzione può essere determinata da:

- Sopraggiungere dell'oscurità con conseguente mancanza di visibilità.
- Pregiudizio per la sicurezza degli operatori.
- Avverse condizioni metereologiche.
- Scarsa visibilità in ambiente impervio.
- Scenari in rapida evoluzione che non permettono una pianificazione rispettosa della sicurezza dei soccorritori (frane, crolli, alluvioni, etc.).
- Ogni altra causa suscettibile di arrecare danno e/o pericolo ai soggetti coinvolti nelle ricerche.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

PARAGRAFO 19° - SOSPENSIONE/CHIUSURA DELLE RICERCHE

ART. 79 Il sopraggiungere di eventi che provocano un cambiamento nello stato dei fatti determina la sospensione o la chiusura del Piano di Ricerca delle Persone Scomparse. **La decisione è di competenza del Prefetto** e viene adottata su proposta (mediante il verbale di cui all'**Allegato n. 9**) della Cabina di Regia a seguito del Tavolo Tecnico di Coordinamento.

ART. 80 Le determinazioni assunte dal Prefetto vengono comunicate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e, se il Prefetto lo ritiene opportuno, anche al Sindaco del Comune interessato dalle operazioni di ricerca.

ART. 81 Nel dettaglio, può aver luogo:

- **Sospensione.** E' un provvedimento di carattere provvisorio, adottato dal Prefetto, previo parere della Cabina di Regia, rilasciato durante il tavolo tecnico di coordinamento. Qualora emergano nuovi indizi o nuove evidenze il Piano di ricerca viene prontamente riattivato. La sospensione viene disposta in caso di:
 - Espletamento, senza esito favorevole, di ogni utile attività finalizzata al rintraccio dello scomparso.
 - Richiesta della competente **Autorità Giudiziaria**, a seguito dell'emersione di elementi tali da far ritenere sussistenti ipotesi di reato. La medesima Autorità Giudiziaria potrà comunque continuare ad avvalersi dell'opera di coordinamento già attivata dalla Prefettura o potrà decidere di avocare a sé ogni ulteriore iniziativa. In quest'ultima ipotesi la Prefettura, in ossequio al principio di leale collaborazione, nonché alle vigenti disposizioni normative fornisce, a richiesta, ogni documento e/o chiarimento relativo alle operazioni già espletate.

- **Chiusura.** E' disposta dal Prefetto. Trattasi di provvedimento definitivo che viene emesso in caso di:
 - Rintraccio della persona scomparsa.
 - Ritrovamento di cadavere identificato.
 - Acquisizione di elementi sufficienti che dimostrino una cosciente volontà dello scomparso di rimanere irreperibile.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

- Raccolta di sufficienti evidenze che dimostrino l'oggettiva impossibilità di ritrovare la persona.

N.B. In caso di ritrovamento della persona scomparsa, il Soggetto che aveva diramato il modulo di preallerta (Allegato n. 1), provvederà con il medesimo modulo a comunicare il **CESSATO ALLARME**.

PARAGRAFO 20° - DETTAGLIATO RAPPORTO E RIUNIONE CONCLUSIVA

ART. 82 Conclusa ogni ricerca di persona scomparsa il Soggetto incaricato della gestione tecnico-operativa delle operazioni provvede ad inoltrare, ascoltati anche gli altri Enti coinvolti, un dettagliato rapporto sulle attività svolte che, ove possibile indichi anche:

- Eventuali suggerimenti migliorativi delle procedure operative disposte.
- Modalità per favorire ulteriormente i collegamenti fra le Forze di Polizia e gli operatori degli Enti/Associazioni impiegati nelle battute di ricerca.
- Ogni eventuale perfezionamento che si ritenga opportuno proporre.

ART. 83 Il Prefetto, di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Enti coinvolti nelle ricerche, sulla base del predetto dettagliato rapporto, nel caso di operazioni che si sono rivelate particolarmente complesse o in caso di rilevanti criticità emerse durante le attività di ricerca, può decidere di convocare una riunione conclusiva per un'analisi complessiva di quanto svolto. Qualora, le attività non abbiano creato criticità dal punto di vista operativo, la Prefettura d'ufficio emette formale provvedimento di chiusura del Piano di ricerca.

PARAGRAFO 21° - RAPPORTI CON I FAMILIARI DELLA PERSONA SCOMPARSA

ART. 84 I rapporti con i familiari della persona scomparsa e/o con persone comunque legate ad essa da un vincolo affettivo rappresentano uno degli aspetti più delicati da gestire in ragione del profondo stato di prostrazione, turbamento e apprensione in cui si trovano i congiunti.

ART. 85 In ragione di questo e, fermo restando, il diritto dei familiari di farsi assistere da un legale di fiducia, i summenzionati rapporti **sono di competenza del Prefetto** che può gestirli direttamente o per il tramite di un suo delegato.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 86 Il Prefetto può decidere altresì che alla gestione di detti rapporti partecipi anche un Ente di assistenza e supporto psicologico.

ART. 86 Nello specifico, il Prefetto può delegare alla gestione di tale attività:

- Un dirigente o un funzionario di prefettura.
- Il Questore o, su proposta di questi, altro dirigente o funzionario della Polizia di Stato (ad esempio il Capo della Squadra Mobile, il Capo di Gabinetto della Questura, etc.).
- Il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri o, su proposta di questi, altro Ufficiale o sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri (ad esempio il Comandante della Stazione CC competente per territorio, eventualmente anche in ragione di una conoscenza diretta dello scomparso o dei suoi congiunti).

ART. 87 I predetti delegati **si atterranno ad una ponderata gestione** dei rapporti con i familiari e/o congiunti della persona scomparsa, informando tempestivamente il Prefetto di ogni iniziativa e/o novità di rilievo.

PARAGRAFO 22° - RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

ART. 88 Come anticipato in premessa, la scomparsa di una persona genera sempre profonda apprensione tra la popolazione e catalizza l'attenzione degli organi di informazione. In tale contesto è primaria l'esigenza di una prudente e moderata comunicazione esterna. In particolare, sono da scongiurare la diffusione, da una parte, di notizie false e/o tendenziose, dall'altra, la sovrabbondanza e la ridondanza di informazioni. Simili fenomeni, infatti, potrebbero causare ulteriori sofferenze, turbamenti e/o preoccupazioni ai familiari della persona scomparsa e potrebbero ingenerare smarrimento e sconcerto nell'opinione pubblica.

ART. 89 Nell'ambito dell'attività di comunicazione esterna di notizie riguardanti la persona scomparsa e/o le attività finalizzate al suo rintraccio, occorre tenere in debita considerazione la presenza di interessi di rango costituzionale, talvolta confliggenti, che necessitano di un adeguato bilanciamento. Da un lato, infatti, l'ordinamento giuridico garantisce il diritto di cronaca nella sua duplice accezione, di diritto degli organi di informazione ad informare e di diritto dell'opinione pubblica ad essere informata. Dall'altro, va tenuto presente che la libertà d'informazione incontra dei limiti nel rispetto di interessi parimenti meritevoli di tutela



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

quali, tra gli altri, il rispetto della dignità umana e in generale dei diritti inviolabili della persona, il rispetto delle prescrizioni normative e quello degli approdi interpretativi giurisprudenziali in materia, tra cui spiccano i criteri ermeneutici individuati dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 5259 del 18 ottobre 1984 (cd. Sentenza Decalogo) di utilità sociale dell'informazione (pertinenza), di verità dell'informazione e di forma civile dell'esposizione (continenza). Inoltre, va considerato il fatto che una comunicazione esterna non coordinata, lacunosa o sovrabbondante, disorganizzata e, in generale, poco rispettosa dei principi e criteri su richiamati incontra una duplice criticità. In primo luogo, infatti, si potrebbero delineare profili di responsabilità penale, civile e/o amministrativo-contabile. Inoltre, va presa in considerazione l'ipotesi che la scomparsa di una persona potrebbe essere legata alla perpetrazione di un reato, le cui evidenze potrebbero manifestarsi solo in un secondo momento. Quest'ultimo aspetto impone, quindi, particolare avvedutezza nella diffusione di informazioni, nonché un confronto con l'Autorità Giudiziaria e la Forza di Polizia procedente, al fine di non agevolare incidentalmente condotte criminali e/o compromettere l'acquisizione di elementi e/o di mezzi di prova.

ART. 90

Per tali motivi, il rilascio di un'intervista, la diramazione di un comunicato stampa, i rapporti con i mass media ed in generale la comunicazione esterna delle notizie è di **competenza della Prefettura**. Tale attività viene svolta sotto la diretta supervisione del Prefetto e, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Istituzioni, la diffusione di notizie relative alle operazioni di ricerca della persona scomparsa o dati riguardanti la stessa, viene comunicata preventivamente alla Procura della Repubblica e alla Forza di Polizia procedente, affinché esprimano eventuali rilievi e/o riserve.

ART. 91

In considerazione di quanto innanzi e fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, nonché dall'etica professionale, la comunicazione esterna di notizie inerenti le attività di ricerca della persona scomparsa o dati personali riguardanti la stessa viene svolta nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

- diffusione di informazioni chiare e precise;
- astensione dal diffondere notizie contraddittorie;



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

- astensione dal diffondere notizie interlocutorie prive di concreto interesse;
- diffusione delle sole notizie utili al rintraccio;
- divieto di diffondere dati sensibili o super sensibili, salvo che, dopo accurata analisi e previo accordo con l'Autorità Giudiziaria e la Forza di Polizia procedente, tale diffusione risulti essere particolarmente utile al rintraccio dello scomparso;
- divieto di diffondere notizie dal forte impatto emotivo, in grado di accrescere lo stato d'angoscia dei familiari e/o degli affetti dello scomparso, nonché dell'opinione pubblica; salvo che tale diffusione, dopo accurata analisi e previo accordo con l'Autorità Giudiziaria e la Forza di Polizia procedente, non si riveli particolarmente utile alle operazioni di ricerca.

ART. 92 Qualora gli organi d'informazione richiedano direttamente al referente di un Ente coinvolto nelle operazioni di ricerca il rilascio di un'intervista, di informazioni o di notizie, tale attività potrà essere espletata **solo previa autorizzazione del Prefetto.**

ART. 93 Il Prefetto nell'ambito delle iniziative di propria competenza, a norma dell'articolo 1, comma 4 della legge 14 novembre 2012, n. 203 e della Circolare n. 6745 del 29 ottobre 2020 (pag. 4) del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, può coinvolgere organi di informazione (radiofoniche e/o televisive) e/o strutture specializzate che abbiano una consolidata esperienza nel reperimento di informazioni sulle persone scomparse.

Tale iniziativa, come disposto dalla summenzionata normativa, viene assunta sentita l'Autorità Giudiziaria e i familiari della persona scomparsa.

PARAGRAFO 23 ° - RAPPORTI CON TESTIMONI O PERSONE INFORMATE SUI FATTI

ART. 94 Nell'ambito delle operazioni di ricerca i rapporti con possibili testimoni e/o persone informate sui fatti sono di competenza esclusiva della Forza di Polizia procedente.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 95 Qualora i soccorritori, nell'ambito delle operazioni, vengano accidentalmente a conoscenza di particolari inerenti la scomparsa, lo comunicano tempestivamente alla Forza di Polizia procedente.

ART. 96 Salvo esigenze specifiche connesse con le operazioni di ricerca (a titolo esemplificativo richieste estemporanee di informazioni a passanti, viandanti o persone presenti sui luoghi della scomparsa), gli operatori non appartenenti alle Forze di polizia si astengono dallo svolgere attività di carattere investigativo.

SEZIONE TERZA – DISPOSIZIONI FINALI

PARAGRAFO 24° - AGGIORNAMENTI ED ESERCITAZIONI

ART. 94 Ogni Amministrazione interessata dal Piano è tenuta a compilare il modulo (**Allegato n. 10**) relativo ai recapiti dei propri Uffici e referenti.

ART. 95 La Prefettura, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, può convocare, annualmente, una riunione a cui partecipano tutti gli Enti interessati dal presente Piano per verificare le procedure poste in essere, discutere eventuali aggiornamenti e/o proposte migliorative.

ART. 96 Il presente Piano sarà oggetto di periodiche attività esercitative, atte a verificare l'efficacia e l'efficienza delle procedure operative. Compatibilmente con le esigenze di servizio dei singoli Enti si provvederà a programmare un'esercitazione ogni anno.

A tali esercitazioni e/o corsi di aggiornamento potrebbero essere invitati anche i responsabili e gli operatori dei centri e degli istituti di accoglienza presenti sul territorio provinciale, al fine di individuare idonee misure di prevenzione del fenomeno e informare dettagliatamente sulle iniziative da assumere in caso di scomparsa di minori non accompagnati.

ART. 97 Nel caso in cui sia necessario diffondere una scheda, tra la popolazione e/o agli organi di informazione, si distribuirà l'apposito **Allegato 11**.